



FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA R. CONOSCUTA
DA CONI

25068 Sarezzo (BS) – Via Repubblica, 197
Tel. 030/8911092 – Fax 030/8913070
P.IVA: 01712400983 C.F.: 97108900156
E-mail: segreteria@fitds.it <http://www.fitds.it>

CORTE FEDERALE DI APPELLO

riunitasi nelle persone di:

- Avv. Ermanno Vaglio, Presidente e estensore
- Avv. Pietro Paternò Raddusa, Vice Presidente
- Avv. Giampiero Bova, Giudice di Appello

presso la sede del CONI in Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma, ha pronunciato la seguente

DECISIONE N. 2/2020

nel procedimento rubricato al n. 2/2020, promosso con reclamo notificato dalla SSD a r.l. Le Tre Piume in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Mario Carli, nonché dallo stesso Sig. Mario Carli in proprio in data 21 settembre 2020, avverso la decisione del Tribunale Federale n. 4/2020 in data 28 agosto 2020.

*

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

*

Il Sig. Procuratore Federale, con deferimento dell'8.5.2020 (procedimento n. 4/FITDS/2020 contestava alla SSD a r.l. Le Tre Piume con sede in [REDACTED], via [REDACTED] e al Sig. Mario Carli, cod. fisc. [REDACTED] le violazioni di seguito trascritte:

1. Infrazione di cui all'art. 4 co. 1 lett. c) del RGD FITDS in relazione all'art. 5.5 dello Statuto FITDS e art. 2.1 del Regolamento Organico FITDS per aver

omesso di comunicare, nel termine prescritto, le intervenute variazioni della forma giuridica (da ASD a SSD) e dello statuto sociale;

2. **Infrazione di cui all'art. 4 co. 1 lett. a) del RGD FITDS** per aver avanzato richieste alla FITDS, diverse dalla semplice richiesta di riaffiliazione, "per chiudere completamente l'accaduto senza trascinamenti in altre sedi" con ciò implicitamente minacciando di ricorrere alla Giustizia (ordinaria o sportiva) o a altri mezzi non meglio specificati, qualora non fossero state completamente accolte le proprie richieste, riguardanti non solo la riaffiliazione, tentando in questo modo di indirizzare con minacce ingiuste l'attività discrezionale della FITDS al fine di conseguire un risultato iniquo e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio di un diritto (nella specie: a) l'attribuzione di "almeno una gara federale ed una gara di campionato italiano, oltre alla gara già proposta e l'inserimento ufficiale a calendario della gara di Shotgun denominata Gold Cup ██████"; b) altri provvedimenti immediati non meglio specificati);
3. **Infrazione di cui all'art. 4 co. 1 lett. a) del RGD FITDS** per aver esposto nella carta intestata della Società, contrariamente al vero, di essere associata alla FITDS col n. ██████ (v. lettera senza data, ma inviata con email del 31.01.2020, all. 11 al fascicolo di indagine).

Instaurato il giudizio di primo grado rubricato con n. 4/2020 RG - istruito con acquisizione documentale ed istruttoria orale - il Tribunale Federale, con sentenza n. 4/2020 in data 28 agosto 2020, ha ritenuto i deferiti "Lc Tre Piume" SSD a r.l. (già "ASD Le Tre Piume") e il Sig. Mario Carli responsabili delle violazioni contestate con l'atto di deferimento redatto dal Procuratore Federale e per l'effetto "commina agli stessi deferiti le sanzioni della sospensione per mesi 4 (quattro)".

Con reclamo del 21 settembre 2020, la SSD a r.l. Le Tre Piume e il Sig. Mario Carli ha proposto impugnazione avverso la predetta sentenza del Tribunale Federale n. 4/2020, chiedendo alla Corte Federale di Appello - previa sospensione cautelare - l'annullamento e/o la modifica della suddetta decisione per gli ordini di motivi riassumibili come di seguito:

- omessa pronuncia sulla dedotta mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare ed in particolare sul fatto che nel momento in cui vengono contestati dei fatti agli odierni appellanti essi non erano parte dell'ordinamento sportivo (né nel momento della contestazione, né nel momento in cui avrebbero commesso le inesistenti violazioni);
- erronea motivazione relativamente al primo capo di incolpazione, considerato che l'omessa comunicazione, nel termine prescritto, delle intervenute variazioni della forma giuridica (da ASD a SSD) e dello statuto sociale sarebbe imputabile a una mera dimenticanza che non ha prodotto danno ad alcuno;
- erronea motivazione relativamente al secondo capo di incolpazione, considerato che, alla luce della asserita illegittimità del diniego di affiliazione e dei conseguenti danni subiti dalla associazione, i reclamanti avrebbero legittimamente esercitato un proprio diritto, proponendo alla Federazione *"di assegnare le gare (già richieste nel 2019) in cambio della rinuncia all'azione legale, perché chiedere una l'assegnazione di una gara è sicuramente più vantaggioso che non dover pagare un risarcimento del danno"*;
- erronea motivazione relativamente al terzo capo di incolpazione, considerata la ritenuta irrilevanza in fatto e diritto circa l'utilizzo della carta intestata ove l'associazione appare come affiliata alla Federazione.

Con memoria in data 26 ottobre 2020, la Procura Federale produceva le proprie controdeduzioni, osservando che:

- quanto al motivo relativo alla mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare, esso sarebbe inammissibile in quanto non sollevato dal reclamante con il ricorso introduttivo in primo grado e comunque infondato considerato che ai sensi dell'art. 1 dei Principi di Giustizia Sportiva (adottati con deliberazione n. 1616 Cons. Naz. CONI del 26.10.2018) e dell'art. 62 del RGD FITDS, *"possono inoltre essere chiamati a rispondere dinanzi agli organi della giustizia sportiva anche coloro che abbiano commesso fatti di rilevanza disciplinare successivamente alla dismissione del proprio status, se abbiano continuato a svolgere attività rilevante per l'Ordinamento sportivo"*;
- quanto al motivo riferibile al primo capo di incolpazione, esso sarebbe inammissibile in quanto contenente argomentazioni introdotte solo in appello e non dirette a censurare l'iter logico giuridico seguito dal Tribunale e comunque

infondato perché l'articolo 5.5. dello Statuto FITDS e Part. 2.1 del Regolamento organico FITDS prevede che gli affiliati debbano comunicare le modifiche statutarie per la relativa approvazione da parte del Consiglio Federale entro un termine, disatteso dai reclamanti;


- quanto al motivo riferibile al secondo capo di incolpazione, gli incolpati non si sarebbero limitati a dichiarare l'intenzione a far valere in sede giurisdizionale la propria pretesa alla riaffiliazione, ma avrebbero rivolto richieste alla Federazione dirette ad ottenere un vantaggio ingiusto; in particolare, i reclamanti avrebbero *"esplicitamente minacciato di intraprendere azioni giudiziarie se non fossero state assentite le richieste relative all'assegnazione di determinate gare, nel mentre la assegnazione di gare a determinati affiliati costituisce una attività totalmente discrezionale della FITDS, attività alla quale non è ricollegabile alcun diritto degli affiliati"*, così tentando di raggiungere un fine *"oltre che abnorme e diverso rispetto a quello (la riaffiliazione) conseguibile attraverso l'esercizio del diritto, anche iniquo ed esorbitante dall'oggetto del diritto (rectius: pretesa) alla riaffiliazione, prospettando un uso strumentale del diritto diretto al condizionamento della volontà dell'Ente"*.
- quanto al motivo riferibile al terzo capo di incolpazione, esso sarebbe inammissibile in quanto contenente argomentazioni diverse e nuove rispetto a quelle del primo grado, senza alcuna censura all'*iter* argomentativo della sentenza del Tribunale Federale, e comunque infondato, essendo provato *per tabulas* l'utilizzo di carta intesta digitale ove veniva falsamente indicata la ASD come affiliata alla FITDS col n. [REDACTED]

Con provvedimento del 16 ottobre 2020 il Presidente della Corte Federale di Appello ha preliminarmente disatteso l'istanza di sospensione promossa dall'appellante ritenendola non fondata su gravi ed irreparabili motivi ed ha fissato la trattazione del merito del giudizio per l'udienza del 29 ottobre 2020.

All'udienza del 29 ottobre 2020, l'Avv. Giovanni Fontana, per la SSD a r.l. Le Tre Piume, e l'Avv. Bruno Nigro, Procuratore Federale, espongono le loro riferendosi ai rispettivi scritti e, all'esito dell'udienza, viene letto il dispositivo della presente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte Federale di Appello ritiene che i motivi di reclamo debbano essere respinti.



Quanto al primo motivo, i reclamanti, come detto, eccepiscono la mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare ovvero che non potesse essere comminata la sanzione ad un soggetto che, al momento della ritenuta violazione e della formale contestazione da parte della procura, non era parte dell'ordinamento sportivo. Si tratta di un'eccezione formalmente proposta in sede di appello, richiamando un cenno in tal senso svolto nella memoria difensiva dei reclamanti in primo grado, ove si dice che *"chi scrive non rinviene nel Regolamento di Giustizia la norma che consente a questa Procura di sottoporre a procedimenti disciplinari soggetti esterni alla Federazione"*.

Non ritenendo che rappresenti un vizio della sentenza il mancato riferimento ad un considerazione argomentativa in tal modo posta, basti agevolmente osservare, come d'altra parte sottolineato dalla Procura Federale, che l'articolo 62 del Regolamento di Giustizia prevede chiaramente che *"la sopravvenuta estraneità all'Ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo"*.

Così pure l'articolo 1 c. 4 dei Principi di giustizia sportiva, adottati con Deliberazione del CONI in data 26 ottobre 2018, n. 1616, prevedono che *"sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile"*.

Peraltro si rileva, da un lato, che la violazione del termine di quindici giorni previsto per la comunicazione della modifica della natura giuridica della ASD è avvenuta nel corso della affiliazione annuale del 2019, risultando la trasformazione della ASD in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata formalizzata in data 30 aprile 2019, a rogito Notaio Valmasoni, rep. 10847, racc. 6933; dall'altro, che l'argomentazione secondo cui *"la Federazione non può escludere dei soggetti dal proprio ordinamento per poi processarli proprio per motivazioni collegate a quella esclusione"* è erronea: la Federazione, come *infra* si osserverà, non ha infatti irrogato sanzioni dovute alla sussistenza di motivi di esclusione dalla affiliazione, bensì dovute alla violazione di un preciso adempimento informativo e alla violazione di principi di lealtà e correttezza.

Quanto al motivo riferibile al primo capo di incolpazione, confermato dal Tribunale Federale, il reclamo appare sviluppare quanto già dedotto in primo grado, senza tuttavia meritare accoglimento nel merito.

Il primo capo di imputazione aveva ad oggetto, come detto, la violazione dell'articolo 5.5. dello Statuto, secondo cui *"ai fini della verifica della permanenza dei suddetti requisiti (di affiliazione) ogni eventuale variazione dello Statuto e degli altri requisiti dovranno essere sottoposti al controllo dell'organismo che ha proceduto al riconoscimento ai fini sportivi"*, nonché la violazione dell'Art. 2.1. del Regolamento Organico FITDS, secondo cui *"qualora nel corso dell'anno si verificano modificazioni dello Statuto, della denominazione sociale o delle variazioni nella composizione degli organi dell'A.S. questa entro 15 giorni, deve darne comunicazione alla Segreteria Federale per l'approvazione da parte del Consiglio Federale, allegando copia del verbale dell'Assemblea Straordinaria che ha deliberato la variazione"*.

L'omissione della prescritta comunicazione della trasformazione societaria e del nuovo Statuto non è contestata, avendo i reclamanti affermato, già in primo grado, si trattasse di una *"dimenticanza"* che tuttavia non avrebbe creato alcun danno a terzi o vantaggi all'associazione, essendo *"il soggetto rimasto il medesimo, così come il suo Presidente"*.

Tale osservazione non può certo costituire una valida giustificazione.

La prescrizione violata è volta a verificare la permanenza di importanti requisiti soggettivi e oggettivi fra cui la compatibilità del nuovo Statuto della società alle normative CONI/FITDS come previsto dall'articolo 5 dello Statuto e dall'articolo 1 del Regolamento Organico FITDS che disciplinano dettagliatamente la procedura per le affiliazioni e il rinnovo delle stesse, come previsto dall'articolo 8, comma 2, dello Statuto stesso secondo cui *"gli affiliati devono provvedere al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal R.O."*

Ciò con il precipuo scopo di garantire certezza dei rapporti giuridici tra gli affiliati e la Federazione e nei confronti dei terzi, evitando evidenti potenziali situazioni pregiudizievoli, che ben potrebbero verificarsi, diversamente da quanto al contrario inopinatamente sostenuto dai reclamanti.

In tal quadro, del tutto inconferenti appaiono le deduzioni relative al diniego della riaffiliazione, in occasione del quale è appunto emersa la trasformazione non comunicata

a tempo debito dalla Associazione, e di cui al motivo di reclamo riferito al secondo capo di incolpazione.

I reclamanti lamentano un illegittimo comportamento della Federazione che avrebbe eccettuato alcune carenze documentali della ricorrente, malgrado la posizione del CONI *“attestava che non vi era motivo per cui la Federazione non procedesse alla riaffiliazione de Le Tre Piume”*.

Le questioni sollevate dai reclamanti in quella sede non sono oggetto del presente giudizio e comunque, con riferimento al predetto profilo, non paiono neppure fondate.

Il CONI, con lettera del 22 giugno 2020 in atti, si è infatti limitato a chiarire che le variazioni della natura giuridica delle associazioni/società sportive di cui, ai sensi dell'articolo 2.9 del Regolamento Organico (e articolo 5, c. 3 del Regolamento di funzionamento del Registro) deve essere *“data apposita comunicazione al CONI per le opportune variazioni da apportare al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche”*, generano *“anomalie c.d. non bloccanti in relazione al rapporto di affiliazione di riferimento”*. Tale affiliazione, precisa tuttavia il CONI, si perfeziona comunque *“all'esito del ricevimento di tutta la necessaria documentazione prevista in materia dal Regolamento Organico Federale”*, nell'ambito dell'istruttoria che la Federazione ha svolto.

In questo quadro si è posto in essere il comportamento dei reclamanti oggetto del secondo capo di incolpazione.

Come detto, i reclamanti *“per chiudere completamente l'accaduto senza trascinamenti in altre sedi”* con ciò implicitamente minacciando di ricorrere alla Giustizia (ordinaria o sportiva) o a altri mezzi non meglio specificati, qualora non fossero state completamente accolte le proprie richieste, hanno tentato di conseguire un risultato iniquo e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio di un diritto (la riaffiliazione). Nella specie, i reclamanti hanno inteso ottenere l'attribuzione di *“almeno una gara federale ed una gara di campionato italiano, oltre alla gara già proposta e l'inserimento ufficiale a calendario della gara di Shotgun denominata Gold Cup [redacted]”*; tuttavia, come correttamente affermato dal Tribunale Federale, *“in mancanza di un proprio diritto da tutelare, il preannunciare di adire le vie legali/giudiziarie, rappresenta una vera e propria minaccia integrando tutti gli elementi sia soggettivi che soggettivi ad essa connessi: il male e/ o il danno ingiusto, nonché la consapevolezza e la volontà di agire per causarlo”*.

Nella specie, quindi, porre la condizione di non intentare una causa a fronte della assegnazione di una o più gare presso il proprio campo di tiro, ovvero a fronte di un riconoscimento riservato alla Federazione che, nell'ambito della sua discrezionalità, deve adeguatamente e liberamente ponderare le varie richieste delle associazioni, costituisce una pressione ingiusta e comunque apparentemente contraria ai doveri di lealtà e correttezza previsti dall'articolo 4, c. 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS.

D'altra parte, in questo senso, si è espressa la giurisprudenza affermando che *"la prospettazione dell'esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente integra gli estremi della minaccia «contra ius» quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato come conseguenza diretta di tale condotta, si faccia ricorso alla stessa per coartare la volontà altrui ed ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, né conformi a giustizia"* (Cass. pen., Sez. VI, 19.6.2014, n. 47895; Cass. pen., Sez. II, 2.2.2018, n. 5093) o che, in ambito civilistico, *"la minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, ... se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, situazione che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia iniquo ed esorbiti dall'oggetto di quest'ultimo"* (Cass. Civ., Sez. I, 9.10.2015, n. 20305).

Quanto al motivo relativo terzo capo di imputazione, anch'esso deve essere respinto.

Non si ritiene infatti possa accogliersi la tesi della ritenuta irrilevanza in fatto e diritto circa l'utilizzo della carta intestata ove l'associazione appare come affiliata alla Federazione.

E' chiaro che attribuire ad una associazione una qualificazione insussistente come quella della affiliazione alla Federazione, pone la stessa in una condizione di indebito vantaggio rispetto alle altre associazioni che manifestano tale requisito legittimamente e mina altresì la stessa immagine e affidabilità della Federazione e dei suoi poteri di controllo sugli affiliati.

D'altra parte, come correttamente afferma il Tribunale, in linea con quanto osservato nell'atto di deferimento della Procura Federale, non è certo giustificazione che possa essere accolta quella riferita alla asserita esistenza di vecchia carta intestata da smaltire.

Oltre alla agevole considerazione che, semplicemente barrando il codice FITDS, l'associazione avrebbe evitato la condotta censurata, nella specie la carta intestata in

questione consisteva in un file .pdf nativo allegato ad una mail, circostanza in alcun modo smentita dai reclamanti.

Certamente non accoglibile è infine l'osservazione secondo cui l'assenza di affiliazione si ritiene imputabile alla Federazione, non potendo certo autonomamente l'Associazione giudicare il comportamento della Federazione e considerare di propria iniziativa inefficaci i provvedimenti della stessa, qualificandosi come affiliata, pur non essendolo, e prima che la questione sia formalmente definita nelle opportune sedi.

Anche in questo caso appaiono quindi evidentemente violati i principi di lealtà e correttezza previsti dall'articolo 4, c. 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS.

P.Q.M.

la Corte Federale di Appello, così come composta, ai sensi dell'art 4, comma 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS respinge il reclamo, nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto conferma la sentenza n. 4/2020 del Tribunale Federale di primo grado.

Dà mandato alla Segreteria Generale di Federazione di provvedere alla opportuna notifica agli interessati.

Roma, 9 novembre 2020

Il Presidente della Corte Federale di Appello e estensore

Avv. Ermanno Vaglio

Il Giudice di Appello e Vice Presidente

Avv. Pietro Paternò Raddusa

Il Giudice di Appello

Avv. Giampiero Bova